

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 08/04/2016

OGGETTO:

Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

Il giorno 08/04/2016 alle ore 12.00 con la continuazione, in Monopoli e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l' approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

02 - Vice Sindaco - CAMPANELLI GIUSEPPE
03 - Assessore - PERRICCI ROSANNA Avv. Dott.
04 - Assessore - ANNESE ANGELO
05 - Assessore - LACATENA STEFANO
06 - Assessore - MITROTTI SERAFINO

01 - Sindaco - ROMANI EMILIO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Assiste il Vice Segretario Dott. Pietro D' Amico

Verificato il numero legale, il Presidente, *Sig. Giuseppe Campanelli* – Vice Sindaco – invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.

Esito: Approvata

OGGETTO: Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che il successivo comma 29 dispone che *“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”*;
- che l'articolo 14, c. 32 D.L. 78/2010, convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010, così come interpretato in maniera restrittiva dalla Corte dei Conti Lombardia con le delibere nn. 861/2010/PAR del 15 settembre 2010, 952/2010/PAR e 959/2010/PAR del 13 ottobre 2010, prevede, fermo restando il divieto di cui all'art. 3, c. 27 della legge 244/2007, per i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti, la possibilità di detenere la partecipazione in una sola società, sia essa strumentale sia essa costituita per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- che il medesimo articolo, in deroga alla norma generale, consente altresì a detti comuni la possibilità di continuare a detenere, in aggiunta a tale società, partecipazioni in società che abbiano le seguenti caratteristiche: a) abbiano chiuso in utile negli ultimi tre esercizi (2010-2012); b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi (2009 e precedenti), riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi (2009 e precedenti), perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime; oppure, in alternativa, cointeressenze in società con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti;

- che, a norma del medesimo articolo, le restanti società costituite devono essere messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2011, termine rinviato al 2014 attraverso diverse conformi interpretazioni della Corte dei Conti;
- che l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n.248, ha testualmente vietato lo svolgimento da parte di società partecipate di attività a favore di enti diversi da quelli costituenti o partecipanti e la commistione, per la medesima società, di attività strumentali con attività deputate alla gestione di servizi pubblici locali;
- che l'articolo 4 della Legge 135/2012 ex D.L. 95/2012 (spending review) prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che nell'anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento (ossia le cosiddette "società strumentali"), devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o in alternativa privatizzate con procedura di evidenza pubblica - in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone le partecipazioni detenute al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- che la Corte dei Conti con tre delibere (Delibera 56/2010 Sez. Controllo Puglia; Delibera 959/2010 Sez. Controllo Lombardia; Delibera 9/2012 Sez. Controllo Emilia Romagna) ha affermato che la legge speciale non può essere derogata da norme generali; in particolare, soggetti societari previsti da legislazioni speciali (quali ad esempio le società di cartolarizzazione) non sono soggette ai citati obblighi di dismissione da parte del Comune;
- che, ai sensi dell'art. 1, c. 611 - 614 della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015), il Comune di Monopoli ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

RILEVATO

- che con deliberazione di consiglio comunale n. 47, del 09/12/2013, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal comune di Monopoli ai sensi dell'art. 3, c.27 e 28, della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), a seguito della quale il Consiglio Comunale ha autorizzato, per le motivazioni esplicitate nel provvedimento, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- CITTÀ UNICA SRL, società unipersonale del Comune di Monopoli;
 - PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L.;
 - GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARE DEGLI ULIVI S.R.L.
- che, con deliberazione di giunta comunale nr 54 del 01.04.2015, è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, piano che, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una **relazione sui risultati conseguiti**, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DATO ATTO che il Comune possiede, alla data odierna, le seguenti partecipazioni societarie:

Organismo partecipato	Forma Giuridica	Partita Iva	capitale sociale al 31/12/2014	quota di partecipazione
CITTÀ UNICA S.r.l.	Società srl	06825120725	10.000,00	100,00%
AITA –Area Integrata Transadriatica	Società srl	05890830721	87.956,00	66,13%
Patto Territoriale del Sud est Barese	Società srl	05431930725	150.413,79	6,28%
Gruppo di azione costiera mare degli ulivi	Società srl	07226370729	30.000,00	5,00%

Organismo partecipato	stato	oggetto sociale	tipologia società	regime legale
Città Unica S.r.l.	attiva	cartolarizzazione immobiliare	strumentale	art. 84 Legge 289/2002
Aita – Area Integrata Transadriatica	in liquidazione	politiche di integrazione economica trans-adriatica	strumentale	

Patto Territoriale Polis del sud est barese	attiva	coordinamento e attuazione patto territoriale polis - intercettazione finanziamenti patti territoriali	strumentale	deliberazioni CIPE
Gruppo di azione costiera mare degli ulivi S.r.l.	attiva	intercettazione finanziamenti comunitari per lo sviluppo delle zone costiere e della pesca	strumentale	PO FEP 2007-2013 - Reg. CE 1198/2006

TENUTO CONTO che la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/6/2013 n. 263 ha dato indicazioni circa la valutazione che gli organi competenti sono tenuti a compiere per valutare il mantenimento delle proprie società partecipate, con riferimento, altresì, agli effetti sui bilanci degli enti locali stessi; in particolare, tale valutazione non può prescindere da un'attenta analisi dei seguenti aspetti:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
- le ragioni ostative ad un'eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;
- la situazione economica e patrimoniale della società;
- i costi posti a carico del bilancio comunale;

VISTA la relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014), allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, alla luce di tali orientamenti e delle norme attuali di legge,

- di dover **DISMETTERE** la partecipazione nella società **CITTÀ UNICA S.R.L.**, in quanto, a tutt'oggi, l'amministrazione non ha previsto, nel breve periodo, alcuna nuova operazione di cartolarizzazione, e anche in quanto i vincoli stabiliti nell'ambito del Patto interno di stabilità sono stati sostituiti con quelli del pareggio di bilancio;
- di dover **MANTENERE** la partecipazione nella società **PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L.**, fino alla conclusione dell'erogazione dei nuovi finanziamenti, in quanto la società:

- è stata in grado di rigenerare nuove risorse finanziarie (cfr autorizzazione ministeriale alla rimodulazione) e deve terminare ancora le erogazioni in favore del Comune di Monopoli e degli altri enti beneficiari di contributi;
- ha attuato una politica di riduzione e razionalizzazione dei costi di funzionamento;
- di dover **MANTENERE** la partecipazione nella società **GAC MARE DEGLI ULIVI SC A RL**, fino al completamento dell'oggetto sociale, tenendo conto che non si prevede di corrispondere alla società somme nel biennio 2016 – 2017 a copertura di perdite o a titolo di contributi in c/esercizio, in quanto la società si finanzia con contributi in c/esercizio da parte della Regione Puglia;
- **DATO ATTO** che la Società AITA – Area Integrata Transadriatica è attualmente in liquidazione.

RAVVISATA la propria competenza in materia;

VISTI:

- il Testo Unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti, così come individuati dal Piano esecutivo di gestione, in ordine al mantenimento delle partecipazioni societarie:

- dirigente A.O. I Affari Generali e Sviluppo Locale e dirigente A.O. II Servizi Finanziari e Patrimonio, relativamente a Città Unica srl;
- dirigente A.O. III Lavori Pubblici, relativamente a Patto territoriale Polis;
- dirigente A.O. I Affari Generali e Sviluppo Locale, relativamente a GAC Mare degli Ulivi;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario;

A voti unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** l'allegata "Relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni in premessa esplicitate, che si confermano integralmente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 27 e 28 della legge n. 244/2007 e dell'art. 14 c. 32 D.L. 78 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L., fino al completamento dell'attività di rimodulazione delle risorse;
 - GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARE DEGLI ULIVI S.R.L., fino al conseguimento dell'oggetto sociale;
4. **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni in premessa esplicitate, che si confermano integralmente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 27 e 28 della legge n. 244/2007 e dell'art. 14 c. 32 D.L. 78 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, la dismissione della seguente partecipazione societaria:
 - CITTÀ UNICA SRL, società unipersonale del Comune di Monopoli, entro il 31/12/2016;
 5. **DI TRASMETTERE** il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate;
 6. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014, il presente atto sul sito internet istituzionale del Comune di Monopoli;
 7. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla sezione competente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014;



Città di Monopoli

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

**con il piano di razionalizzazione delle
società partecipate**

(articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

Premessa

Con delibera di giunta comunale nr 54 del 01.04.2015 il Comune di Monopoli ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Monopoli, dando attuazione alle prescrizioni normative dell'art 1, comma 611, della legge 190/2014.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Scopo della norma era di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, attraverso un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, con una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali a cui ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 prevedeva l'obbligo a carico dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, **entro il 31 marzo 2016**, di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”*, come il precedente Piano di razionalizzazione, deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individuava nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Considerato che il Consiglio ha già deliberato sull'argomento **-una tantum** -con la delibera ricognitiva nr 47 del 09/12/2013, la presente relazione, come il precedente piano, sarà approvato dalla Giunta comunale.

La deliberazione di approvazione della presente relazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Partecipazioni societarie

Il comune di Monopoli partecipa oggi al capitale delle seguenti società attive:

Organismo partecipato	Forma Giuridica	Partita Iva	capitale sociale al 31/12/2013	quota di partecipazione 31.12.2013
CITTÀ UNICA S.r.l.	Società srl	06825120725	10.000,00	100,00%
Patto Territoriale del Sud est Barese	Società srl	05431930725	150.413,79	6,28%
Gruppo di azione costiera mare degli ulivi	Società srl	07226370729	30.000,00	5,00%

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Monopoli partecipa anche all'ATO Idrico e all'ATO Rifiuti BA/5

Organismo partecipato	Forma Giuridica	Partita Iva	Quota di partecipazione 31.12.2013
Consorzio ATO BA/5	ATO	06560200724	4,76%
Consorzio ATO Idrico	ATO	93284580722	1,16%

Risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del piano operativo di razionalizzazione

1. Citta' Unica Srl

La Società Citta' Unica Srl è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 10 novembre 2008 con atto costitutivo redatto dal Notaio Roberto Carino, e ha come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'art 84 della Legge 27.12.2002, nr 289.

Nel piano di razionalizzazione approvato era evidenziata l'intenzione di questa amministrazione di mantenere la proprietà della Società **solo fino al 31/12/2016** nell'eventualità di compiere altre operazioni di cartolarizzazione.

Si era ritenuto opportuno conservare tale partecipazione tenendo conto che la società:

- a) persegue finalità previste dalla legge;
- b) ha nr. 1 amministratore per il quale non è prevista alcuna retribuzione;
- c) non ha direttori / dirigenti;
- d) non ha dipendenti;
- e) è l'unica società partecipata che svolge tale attività;
- f) non si può aggregare ad altre società, diverse per funzione e mission, che svolgano servizi pubblici locali di rilevanza economica in quanto, per legge, deve avere per oggetto esclusivo, il compimento di operazioni di cartolarizzazione immobiliare;
- g) i costi di funzionamento sono minimi.

A tutt'oggi non avendo questa amministrazione previsto, nel breve periodo, alcuna nuova operazione di cartolarizzazione ed ipotizzando una ulteriore perdita d'esercizio per l'anno 2015, con conseguente necessità del socio unico, Comune di Monopoli, di ricapitalizzare la società, si dà atto che permangono le ragioni già espresse in sede di piano riguardo alla opportunità di porre in liquidazione la società entro il 31.12.2016.

2. Patto Territoriale Polis del Sud Est srl a sc

La società **Patto Territoriale Polis del Sud Est srl a sc** è partecipata dal comune di Monopoli, attualmente, per il 6,28%, gli altri comuni sono: Alberobello; Castellana Grotte; Conversano; Mola di Bari; Noci; Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano; Sammichele di Bari; Turi; tra gli altri soci: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, San Paolo IMI; Banca Carime spa; MPS spa; Cassa Rurale e Artigiana Castellana Grotte; Banca Popolare di Bari; ASP; Innovapuglia spa; Regione Puglia; API; Federazione Provinciale Coldiretti; CCIAA di Bari; COAP SCRL; CIA UGL Bari; ENAIP.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del Commissario straordinario nr.174 del 26.06.1999.

La società **Patto Territoriale Polis del Sud Est srl a sc**, inquadrabile tra le società strumentali degli enti proprietari pubblici, ha come oggetto sociale il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale del Sud Est Barese denominato Polis e dei successivi protocolli aggiuntivi e rimodulazioni, secondo le finalità previste dal CIPE, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale per la promozione e valorizzazione del territorio.

Con deliberazione nr. 3 del 13.02.2014, tenendo conto della circolare del Ministero dello Sviluppo economico nr 43466, del 28.12.2012 e della comunicazione Ministeriale nr 26895 del 30.07.2012 che riassegna al Patto Polis Euro 5.972.180,00 di somme non utilizzate nei precedenti bandi, per il finanziamento di nuove opere infrastrutturali ai vari comuni, il Consiglio comunale ha deciso:

- la rimozione dello stato di liquidazione e la conseguente proroga della durata della società al 31.12.2030;
- di dare mandato al Dirigente dell'Area III di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per proporre, nei termini, un progetto infrastrutturale da ammettere a finanziamento;
- di ripianare le perdite di esercizio della società;
- di proporre la modifica statutaria con la riduzione dei consiglieri da 7 a 5, senza gettoni di presenza o in alternativa l'amministratore unico;
- di proporre un unico sindaco revisore invece del Collegio Sindacale di 3 effettivi.

Con verbale di assemblea straordinaria, Rep 132362, Raccolta nr 42377, la società ha modificato gli articoli statutari recependo le richieste proposte.

Nel piano di razionalizzazione approvato era evidenziata l'intenzione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione, tenendo conto che la società:

- a) persegue finalità istituzionali;
- b) ha nr. 5 amministratori ma è previsto il compenso per il solo Presidente (Euro 20.250,00 come deliberato dall'assemblea dei soci del 20.10.2014);
- c) non ha direttori / dirigenti;
- d) ha 1 solo dipendente part time;
- e) è l'unica società partecipata che può svolgere l'attività di attuazione del Patto territoriale, portando attraverso la rimodulazione nuove risorse da distribuire sul territorio ;
- f) non si può aggregare ad altre società, diverse per funzione e mission;
- g) ha contenuto i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

A tutt'oggi questa Amministrazione, tenendo conto che la società Patto territoriale Polis srl a sc:

- è stata in grado di rigenerare nuove risorse finanziarie (cfr. autorizzazione ministeriale alla rimodulazione);
- sta cercando di intercettare nuovi finanziamenti da distribuire sul territorio per il tramite della negoziazione programmata;
- ha attuato una politica di riduzione e razionalizzazione dei costi di funzionamento;

ritiene opportuno **CONSERVARE** la partecipazione fino a conclusione dell'erogazione dei finanziamenti in itinere.

3. GAC MARE DEGLI ULIVI SC A RL

La società **GAC MARE DEGLI ULIVI SC A RL** è partecipata oggi dal comune di Monopoli per il 5,00%; gli altri soci sono: Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile – Caramia; AD Concord SPA; Lega ambiente ONLUS Bari; Banca Popolare di Bari; Lega Pesca Ass Naz Coop Pesca; UNCI Puglia; Federazione regionale Coldiretti Puglia; Federcoopescas; ANAPI; AGCI AGR. IT. AL.; Provincia di Bari; Comune di Mola di Bari, Comune di Polignano a Mare; Comune di Fasano; CCIAA; Associazione Forpuglia.

Come previsto dal bando regionale, il capitale sociale è ripartito per il 40% tra i soggetti pubblici; per il 40% tra i soggetti privati; per il restante 20% tra i soggetti rappresentativi della realtà economica sociale e ambientale.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione di consiglio comunale nr 32 del 09.06.2011.

La società **GAC MARE DEGLI ULIVI SC A RL** è società strumentale degli enti proprietari, ha scopo consortile mutualistico con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune.

In particolare la società si occupa di:

- animazione sul territorio nella fase preliminare della redazione del PSC – piano di sviluppo costiero;
- strategie di sviluppo per la definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale;
- organizzazione e gestione di iniziative di sviluppo, favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli attori locali della filiera ittica;
- favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori.

La Società, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Nel piano di razionalizzazione approvato era evidenziata l'intenzione di questa amministrazione di mantenere la partecipazione, tenendo conto che la società:

- persegue finalità istituzionali;
- ha nr. 13 amministratori per i quali non è prevista alcun compenso;
- non ha dipendenti ma solo nr.1 direttore tecnico, nr. 1 responsabile amministrativo finanziario e nr. 3 animatori, con rapporto di consulenza;
- è l'unica società partecipata che svolge tale attività;
- non si può aggregare ad altre società, diverse per funzione e mission;
- ha minimi costi di funzionamento.

A tutt'oggi questa amministrazione, ritiene opportuno conservare la partecipazione nella società **GAC MARE DEGLI ULIVI SC A RL**, fino al completamento dell'oggetto sociale, tenendo conto che non si prevede di corrispondere alla stessa somme nel biennio 2016 – 2017 a copertura di perdite o a titolo di contributi in c/esercizio, in quanto la società si finanzia con contributi in c/esercizio da parte della Regione Puglia.

Conclusioni

In conclusione, si può osservare che il Comune di Monopoli, a differenza di altre realtà pubbliche per le quali il fenomeno delle partecipazioni è molto diffuso e rappresenta un elevato fattore di rischio e/o di peso per le finanze dell'ente, non ha fatto un uso sconsiderato della soluzione societaria per lo svolgimento delle proprie attività e le due società partecipate rappresentano una quota insignificante del proprio ventaglio di servizi.

Le società partecipate dal Comune di Monopoli che l'Amministrazione intende mantenere, infatti:

- non svolgono servizi pubblici locali;
- costituiscono “società strumentali”, le cui attività cioè consistono nell'espletamento di funzioni amministrative rivolte agli enti partecipanti;
- hanno per oggetto attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare l'intercettazione di finanziamenti pubblici e lo sviluppo dell'azione costiera;
- hanno ridotti costi di funzionamento.

Collegio dei Revisori dei Conti
Comune di Monopoli

VERBALE N. 130 del 25 marzo 2016.

Addì venticinque marzo 2016 alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Monopoli in Monopoli alla Via G.Munno, nr 6, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti con la presenza dei Signori:

Dott. Paolo Marra	- Presidente
Dott. Francesco Leo	- Componente
Dott.ssa Sabrina Valentino	- Componente

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **"Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)"** e rilascia il seguente parere:

PREMESSO

CHE l'art. 239 comma 1 lettera b.3) D. Lgs 267/2000 prevede che l'Organo di revisione *"esprima il proprio parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;

CHE l'art. 3, comma 27 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Resta sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

CHE sulla base delle previsioni contenute nel citato articolo 3, comma 27 anche gli enti locali debbono effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie al fine di verificare se si tratti di partecipazioni vietate (attività di produzione di beni e servizi non inerenti con le proprie finalità istituzionali), e quindi da dismettere, o di partecipazioni consentite (servizi di interesse generale o di committenza);

CHE ulteriori limitazioni all'utilizzabilità dello strumento societario da parte di Comuni sono state introdotte dall'**art. 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78** convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, per i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti, **la possibilità di detenere la partecipazione in una sola società**, sia essa strumentale sia essa costituita per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

CHE il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, rubricato *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, detta disposizioni in ordine alle società a partecipazione pubblica, in vigore dal

1° gennaio 2013;

CHE, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 4 del citato Decreto Legge mirano a ridurre il fenomeno delle cosiddette società strumentali, obbligando le amministrazioni a scioglierle ovvero a collocare le relative partecipazioni sul mercato qualora le stesse società abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato prodotto;

CHE il comma 3 del predetto Decreto legge stabilisce che le disposizioni relative allo scioglimento o alla alienazione delle società a totale partecipazione pubblica non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica;

CHE ai sensi dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate e altre operazioni di ripiano nei confronti di società partecipate che hanno chiuso gli ultimi tre bilanci in perdita ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, a meno che il capitale non sia ridotto di almeno il 33% e sia obbligatoriamente richiesto l'intervento di cui all'art. 2447 del c.c.;

CHE la Corte dei conti con delibera 61/2013 Sezione regionale di controllo per la Puglia, all'esame dell'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010 afferma che *"la ratio della norma è quella di assicurare che gli organismi partecipati provvedano a pianificare e a realizzare le proprie attività basandosi su criteri esclusivamente economici senza poter contare su trasferimenti straordinari o benefici di altro genere connessi alla qualità pubblica dei soggetti che ne detengono il capitale sociale....omissis...Pertanto, tutti i vari trasferimenti che si collocano al di fuori degli ordinari rapporti tra socio e società - denominati nella pratica commerciale "ripiano perdite", "ricapitalizzazione", "finanziamento del socio", "versamento a fondo perduto", "versamento in conto futuro aumento di capitale sociale" - hanno carattere straordinario e non possono essere effettuati in favore di enti societari che presentano un costante squilibrio tra costi e ricavi di competenza"*;

CHE la Corte dei conti con delibera 56/2010 Sezione regionale di Controllo Puglia, nell'affrontare l'antinomia tra il dettato dell'art. 14 del D.L. 78/2010, sullo specifico aspetto dell'obbligo di dismissione, ed il regime degli affidamenti dei servizi pubblici locali non conformi alla nuova disciplina generale, ha affermato che *"deve essere risolta facendo applicazione dei tradizionali criteri ermeneutici che regolano il rapporto tra fonti normative di pari grado"*;

CHE la Corte di conti, con la medesima delibera di cui al punto precedente, riconoscendo all'art. 14, comma 32 del D.L. 78/10, portata di norma generale, così conclude testualmente: *"il rapporto tra le norme è normalmente regolato in base al criterio cronologico in base al quale lex posterior derogat priori, salvo che la relazione tra le norme in conflitto sia di specialità poiché in questi casi trova sempre applicazione la norma speciale conformemente al brocardo lex specialis derogat legi generali"*;

CHE con deliberazione di consiglio comunale n. 47, del 09/12/2013, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal comune di Monopoli ai sensi dell'art. 3, c.27 e 28, della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), a seguito della quale il Consiglio Comunale ha autorizzato, per le motivazioni esplicitate nel provvedimento, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- CITTÀ UNICA SRL, società unipersonale del Comune di Monopoli;



- PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L.;
- GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARE DEGLI ULIVI S.R.L.

CHE con deliberazione di giunta comunale nr 54 del 01.04.2015, è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, piano che, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

CHE, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una **relazione sui risultati conseguiti**, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Organo di revisione, sulla base del panorama legislativo e giurisprudenziale sin qui esposto, deduce quanto segue:

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti, così come individuati dal Piano esecutivo di gestione, in ordine al mantenimento delle partecipazioni societarie:

- o dirigente A.O. I Affari Generali e dirigente A.O. II Servizi Finanziari e Patrimonio, relativamente a Città Unica srl;
- o dirigente A.O. III Lavori Pubblici, relativamente a Patto territoriale Polis;
- o dirigente A.O. VII Sviluppo Locale, relativamente a GAC Mare degli Ulivi;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario;

Il Collegio esprime, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b.3) D.Lgs. n. 267/2000, **parere favorevole**:

- 1) al mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L., fino al completamento dell'attività di rimodulazione delle risorse;

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARE DEGLI ULIVI S.R.L., fino al conseguimento dell'oggetto sociale;

- 2) alla dismissione della seguente partecipazione societaria:


CITTÀ UNICA SRL, società unipersonale del Comune di Monopoli, fino al 31/12/2016;

- 3) all'approvazione dell'allegata "**relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)**", che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di giunta comunale.

Il Collegio, previa lettura ed approvazione del presente verbale, scioglie la propria riunione alle ore 12,30.

Il Collegio dei revisori

Dott. Paolo Marra
Dott. Francesco Leo
Dott.ssa Sabrina Valentino





Comune di Monopoli

Parere di regolarità tecnica

Proposta di deliberazione N° PrDelG-DS 00044-2016 del 25/03/2016 .

Avente oggetto:

Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

Il Dirigente: PIETRO D'AMICO

esprime parere: Favorevole

Monopoli, 25/03/2016

Il Dirigente

29/03/2016 / PIETRO D'AMICO



Comune di Monopoli

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° PrDelG-DS 00044-2016 del 25/03/2016 .
Avente oggetto:

Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

*Il Dirigente (II AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIO)*

esprime parere: Favorevole

Monopoli, 25/03/2016

Il Dirigente

FRANCESCO SPINOZZI

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005



Comune di Monopoli

Parere di regolarità tecnica

Proposta di deliberazione N° PrDelG-DS 00044-2016 del 25/03/2016 .

Avente oggetto:

Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

Il Dirigente: ANGELA PINTO

esprime parere: Favorevole

Monopoli, 29/03/2016

Il Dirigente

30/03/2016 / ANGELA PINTO



Comune di Monopoli

Parere di regolarità tecnica

Proposta di deliberazione N° PrDelG-DS 00044-2016 del 25/03/2016 .

Avente oggetto:

Approvazione della relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 612 e seguenti della legge 190/2014)

Il Dirigente: PIETRO D'AMICO

esprime parere: Favorevole

Monopoli, 29/03/2016

Il Dirigente

29/03/2016 / PIETRO D'AMICO

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Vice Segretario Dott. Pietro D' Amico che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

F.TO il Vice Segretario Dott. Pietro D' Amico

L'incaricato della pubblicazione, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

O che la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio on line dal 11/04/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per effetti del 1° comma, dell' art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

O che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art.125, D.Lsg. 267/2000) con nota protocollata n°0021685/2016 del 11/04/2016 .

Monopoli, lì 11/04/2016

F.TO il Segretario Dott.ssa Christiana Anglana

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

;

è divenuta esecutiva il 22/04/2016 (Art 134, comma 4, D. Lsg. 267/200).

Monopoli, lì 11/04/2016

F.TO il Segretario Dott.ssa Christiana Anglana

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto in qualità di,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n°DelG 00041-
2016 , composta da n°..... fogli, è conforme a l documento informatico originale firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Monopoli, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio
